

Assicurazione Assistenza Autovetture

con Contatore Satellitare "Box", R.C.Auto e Altre Garanzie

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Impresa di Assicurazione: Allianz Viva S.p.A.

Prodotto: Safe Drive Autovetture

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza prevede l'installazione obbligatoria di un contatore satellitare "Box", e relativa garanzia di assistenza stradale in situazioni di bisogno. La copertura può essere estesa alla Responsabilità Civile Auto (RCA) per i danni a terzi causati dalla circolazione dell'autovettura assicurata, ai danni materiali e diretti all'autovettura, alle spese di assistenza legale, e agli infortuni del conducente a protezione della persona.

**Che cosa è assicurato?**

Garanzia sempre operante

- ✓ Assistenza – sono previste tre forme tra cui il Contraente può scegliere:
 - Safe drive Extra – abbinata alla Safe Drive Box
 - Battery Plus – abbinata alla Battery Box
 - Battery Standard – abbinata alla Battery Box

In aggiunta alla garanzia Assistenza obbligatoria è possibile acquistare ulteriori garanzie:

- ✓ R. C. Auto
- ✓ Incendio e Furto
- ✓ Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici
- ✓ Eventi Naturali e Catastrofali
- ✓ Kasko
- ✓ Infortuni
- ✓ Tutela Legale
- ✓ Imprevisti
- ✓ Cristalli

In caso di acquisto della garanzia R.C.Auto, la polizza copre i danni causati:

- ✓ a terzi dalla circolazione del veicolo, anche in aree private, comprese aree portuali e aeroportuali;
- ✓ a terzi nell'esecuzione delle operazioni di salita e discesa delle persone disabili, anche se effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici;
- ✓ a terzi durante le operazioni di sgombero della neve, purché sia stata rilasciata specifica autorizzazione dall'Autorità competente;
- ✓ a terzi dall'incendio del veicolo e dall'esplosione o dallo scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo;
- ✓ dai trasportati a bordo del veicolo a terzi non trasportati;
- ✓ a terzi da un neopatentato alla guida di un veicolo che supera il limite di potenza massima in rapporto al peso del veicolo consentito dalle disposizioni legislative vigenti.

L'Impresa di Assicurazione risarcisce i danni sino a un importo massimo stabilito in polizza (cosiddetti massimali).

**Che cosa non è assicurato?**

Relativamente alla Sezione R.C.Auto, se acquistata sul singolo contratto, l'Assicurazione non copre i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo nell'ipotesi in cui lo stesso sia responsabile del sinistro. Nella medesima circostanza non sono coperti, limitatamente alle cose, anche i danni causati:

- ✗ al proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di leasing;
- ✗ al coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio*, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente e delle persone indicate al punto precedente;
- ✗ ai parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico;
- ✗ nel caso l'Assicurato sia una società, ai soci a responsabilità illimitata e alle persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui ai precedenti punti.

**Ci sono limiti di copertura?**

Relativamente alla garanzia R.C.Auto, se acquistata sul singolo contratto, l'Impresa di Assicurazioni ha diritto di recuperare dall'Assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa):

- ! se il conducente non è abilitato alla guida;
- ! per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti;
- ! nel caso di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- ! nei circuiti automobilistici oppure durante la partecipazione a gare o competizioni sportive;
- ! in caso di dolo del conducente.

L'Impresa di Assicurazioni non esercita il diritto alla rivalsa nei confronti degli appartenenti al nucleo familiare del proprietario del veicolo o dei suoi figli fiscalmente a carico se non nei casi in cui avrebbe diritto di esercitarla nei confronti del proprietario stesso.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione è valida per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, di Andorra e della Serbia, Gran Bretagna e Bosnia Erzegovina.

Nel caso sia rilasciato il certificato internazionale di assicurazione la garanzia vale anche per gli altri Stati facenti parte del sistema Carta Verde, le cui sigle internazionali non siano barrate.



Che obblighi ho?

- All'inizio del contratto:

Il Contraente ha il dovere, all'atto della sottoscrizione del contratto, di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare; eventuali omissioni possono comportare, inoltre, l'esercizio da parte dell'Impresa di Assicurazioni del diritto di rivalsa per le somme pagate a terzi.

Il Contraente ha l'obbligo di installazione della Box sull'Autovettura entro 30 giorni dalla decorrenza della Polizza in caso di Safe Drive Box oppure entro 10 giorni in caso di Battery Box.

- Nel corso della durata del contratto:

Il Contraente è tenuto a comunicare eventuali variazioni nelle caratteristiche del rischio e/o eventuali variazioni della residenza (se persona fisica) o della sede legale (se persona giuridica) dell'intestatario al PRA o del locatario del veicolo che intervenissero durante la copertura assicurativa.

- In caso di sinistro l'Assicurato deve:

presentare la denuncia dello stesso immediatamente e direttamente all'Intermediario oppure all'Impresa di Assicurazione, allegando la documentazione richiesta.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio va eseguito presso l'Intermediario cui è assegnato o è stato concluso il contratto; quest'ultimo, in caso di acquisto copertura R.C.Auto, rilascia, congiuntamente alla polizza, il certificato di assicurazione e l'eventuale Carta Verde che l'Assicurato è tenuto a conservare nel veicolo dal momento in cui l'assicurazione è operante.

E' possibile disporre il pagamento dei premi successivi al primo accedendo alla sezione riservata al Contraente dell'Area Clienti alle condizioni in essa riportate, e disponibile sul sito www.allianzviva.it

I mezzi di pagamento consentiti sono:

- assegno bancario o circolare munito della clausola di "non trasferibilità", intestati all'impresa di assicurazione oppure all'Intermediario, espressamente in tale qualità;
- bonifico bancario, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al punto precedente;
- denaro contante con il limite di importo massimo previsto dalle normative vigenti.

Il pagamento del premio è stabilito con periodicità annuale. E' possibile pattuire il pagamento del premio in due rate e ciò comporta una maggiorazione del 3%.

Il premio è comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto offerto è di durata annuale.

L'assicurazione ha effetto dalle ore e dal giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.



Come posso disdire la polizza?

Diritto di ripensamento: entro 15 giorni dal pagamento del premio, in assenza di sinistri nel periodo di efficacia e nel caso non sia stata ancora installata la Box, è possibile recedere dalla Polizza con le seguenti modalità di rimborso:

- se il recesso viene esercitato prima della data di decorrenza del Contratto, Allianz Viva restituisce il premio corrisposto per intero al lordo di imposte e contributi;
- se il recesso viene esercitato dopo la data di decorrenza del Contratto, Allianz Viva, a documentazione ricevuta, provvede al rimborso del premio pagato e non fruito – al netto di imposte e contributi – trattenendo la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto, ossia dalla data di decorrenza indicata in Polizza alle ore 24:00 del giorno di restituzione dei documenti assicurativi.

Il contratto è senza tacito rinnovo e alla scadenza non è necessaria alcuna comunicazione di disdetta: le garanzie rimarranno tuttavia operanti fino alla data di effetto della stipulazione di un nuovo contratto e comunque non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza.

L'Assicurato può chiedere l'annullamento della polizza per vendita, demolizione, esportazione, vendita, conto vendita o furto del veicolo.